

Tribunale di Bari  
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 5 /2022

Evento: accordo di composizione

Il GD

Il Giudice delegato

nel procedimento camerale n. 5/2022 avente ad oggetto proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art.12 della L. n.3/2012, presentata da DI CAGNO LUCA;

rilevato che DI CAGNO LUCA ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi rivolta ai propri creditori, nella quale mette a disposizione dei creditori una parte del proprio reddito mensile;

osservato che, operate alcune precisazioni e modifiche, con decreto del 12.6.2022, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12;

osservato che del decreto è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla Relazione attestativa, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza;

rilevato, infine, che su richiesta dell'istante è stato concesso un rinvio onde consentire un adeguamento della proposta alle precisazioni di credito pervenute, assegnando nuovo termine per le comunicazioni e l'espressione del voto;

rilevato che la proposta messa al voto prevedeva il pagamento della complessiva somma di euro 345.200,43 da corrispondersi in n. 138 rate mensili uguali e costanti, da euro 2.500,00 cadauna, + un'ultima rata (n. 139) da euro 200,43 a partire dal mese successivo all'omologazione della proposta di accordo, consentendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari, tralasciando il creditore ipotecario il cui pagamento è regolarmente in corso (art. 8 comma 1ter L. 3/2012);

che, a seguito della modifica migliorativa apportata, la proposta prevede il pagamento della complessiva somma di € 347.612,98, da corrispondersi in n. 140 rate mensili, di cui: n. 139 rate mensili da € 2.500,00 cadauna (dalla n. 1 alla n. 139) + un'ultima rata (n. 140) da € 112,98, il tutto a partire dal mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo, mediante il seguente piano di pagamenti da effettuarsi su un conto corrente intestato alla Procedura:

- (rate 1-7) Somme in prededuzione per il 100% del loro ammontare, pari ad € 16.567,20, mediante il versamento diretto sul conto corrente della procedura delle prime n. 6 rate da € 2.500,00 cadauna e con parziale utilizzo (per € 1.567,20) della 7<sup>a</sup> rata;

- (rate 7-27) pagamento del credito privilegiato di 9° grado, ex art. 2753 e 2778 n.1 c.c., di Fondazione ENPAM, per complessivi € 48.814,55, per il 100% del suo ammontare, a partire dal 7° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 932,80) della 7<sup>a</sup> rata, versamento di ulteriori n. 19 rate (dalla n. 8 alla n. 26) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 381,75) della rata n. 27;

- (rate 27-48) pagamento del credito privilegiato di 18° grado, ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c., di Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Bari - Ufficio Territoriale di Bari, per complessivi € 52.329,58, per il 100% del suo ammontare, a partire dal 27° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 2.118,25) della 27<sup>a</sup> rata, versamento di ulteriori venti rate (dalla n. 28 alla n. 47) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 211,33) della rata n. 48;

- (rate 48-66) pagamento del credito privilegiato di 18° grado, ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c., di Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Bari - Ufficio Controlli, per complessivi € 46.561,36, per il 100% del suo ammontare, a partire dal 48° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 2.288,67) della 48<sup>a</sup> rata, versamento di ulteriori diciassette rate (dalla n. 49 alla n. 65) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 1.772,69) della rata n. 66;

- (rate 66-86) pagamento del credito privilegiato di 19° grado, ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 19, art. 2778 c.c., di Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Bari - Ufficio Controlli, per complessivi € 49.123,37, per il 100% del suo ammontare, a partire dal 66° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 727,31) della 66<sup>a</sup> rata, versamento di ulteriori diciannove rate (dalla n.

67 alla n. 85) da € 2.500,00 ciascuna e mediante parziale utilizzo (per € 896,06) della rata n. 86;

F. (rate 86-87) pagamento dei crediti privilegiati di 20° grado, ex art. 2752 c.c. u.c. e n.20 art. 2778 c.c. (€ 1.087,58) ed ex art.2752 u.c. e 2749 c.c. e n.20 art. 2778 c.c. (€ 541,28) di Regione Puglia, nonché i crediti privilegiati di 20° grado, ex art. 2752 c.c. u.c. e n.20 art. 2778 c.c. (€ 2.412,55), del Comune di Bari, per il 100% del loro ammontare, a partire dall'86° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 1.603,94) della 86^ rata e mediante parziale utilizzo (per € 2.437,47) della rata n. 87;

- (rate 87-140) pagamento dei crediti chirografari, per il 100% del loro ammontare pari a € 130.175,51, a partire dall'87° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo, mediante parziale utilizzo (per € 62,53) della 87^ rata, versamento di ulteriori cinquantadue rate (dalla n. 88 alla n. 139) da € 2.500,00 cadauna e della rata n. 140 di € 112,98;

osservato che la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori, avendo ricevuto assensi per il 63,3078% dei crediti ammessi al voto, con il solo voto contrario di Clara Sec s.r.l./IntesaSanpaolo S.p.a. che ha espresso voto negativo per il credito chirografario di € 47.764,18;

ritenuto, quindi, che l'accordo è stato approvato con il rispetto della maggioranza prevista dall'art.11, comma II, L n.3/2012;

osservato che non sussistono i limiti ostativi di cui all'art.7 della L. n.3/2012 e che l'OCC ha depositato la relazione contenente l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati relativi all'attivo ed al passivo indicati ed attestando la fattibilità dell'accordo su cui si basa la proposta;

ritenuto di condividere le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica;

osservato, in ordine alle osservazioni formulate dall'unico creditore contrario, che il requisito della "meritevolezza", inteso come assenza di dolo o colpa grave nell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento, è richiamato dall'art. 7 L. 3/2012 unicamente quale requisito di accesso alla procedura di piano del consumatore, sfumando tale requisito nel compimento di "atti diretti a frodare le ragioni dei creditori"

quale causa ostativa all'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi (art. 7 comma 2, lettere *ter* e *quater*);

osservato che, in relazione alla situazione di indebitamento in cui versa il ricorrente, pur sussistendo innegabilmente un profilo di colpa e quindi di condotta negligente ed imprudente del Di Cagno nell'assunzione delle obbligazioni, tuttavia non si ravvisano gli elementi necessari a qualificare le predette condotte come atti caratterizzati dal dolo specifico della frode ai creditori;

ritenuto, infatti, che la proposta formulata è stata debitamente corredata di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione reddituale e debitoria del Di Cagno e consente –in caso di corretto adempimento- il pagamento integrale -seppur dilazionato nel tempo- della debitoria accumulata, e ciò a riprova della buona volontà del debitore nel porre rimedio alla situazione creatasi per effetto della propria condotta negligente;

ritenuto, infine, di dover apprezzare la volontà espressa dalla maggioranza dei creditori che hanno approvato la proposta, tenuto altresì conto della convenienza della proposta formulata rispetto all'alternativa liquidatoria, come esaminata dall'OCC e dal difensore nel ricorso;

ritenuta, quindi, la sussistenza dei requisiti per procedere all'omologa dell'accordo proposto secondo le tempistiche indicate nel piano sopra riportato;

rilevato, infine, che a norma di legge l'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

P.Q.M.

omologa l'accordo riportato nell'intestazione;

dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali nonché di disporre sequestri conservativi ed acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente che ha presentato la proposta di accordo di ristrutturazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino a che il decreto di omologa non diventi definitivo;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Manda all'OCC perché vigili sull'adempimento dell'accordo e comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Bari 31/01/2023

Il Giudice delegato

Paola Cesaroni